

Bruxelles, 19 febbraio 2024
(OR. en)

6755/24

ENER 86
CLIMA 76
TRANS 102
IND 95
COMPET 193
FIN 173
RECH 76

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	19 febbraio 2024
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5711/24
Oggetto:	Relazione speciale n. 22/2023 della Corte dei conti europea dal titolo "Energie rinnovabili offshore nell'UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità" - Conclusioni del Consiglio (19 febbraio 2024)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio in merito alla relazione speciale n. 22/2023 della Corte dei conti europea dal titolo "Energie rinnovabili offshore nell'UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità", approvate dal Consiglio "Affari esteri" nella sessione del 19 febbraio 2024.

Conclusioni del Consiglio in merito alla relazione speciale n. 22/2023 della Corte dei conti europea dal titolo "Energie rinnovabili offshore nell'UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. RINGRAZIA la Corte dei conti europea per la relazione speciale n. 22/2023 dal titolo "Energie rinnovabili offshore nell'UE – Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità".
2. CONSTATA che la relazione speciale pone l'accento sulle energie rinnovabili offshore nell'Unione europea.
3. RICORDA che il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno recentemente approvato la maggior parte della normativa nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", che definisce il quadro per l'attuazione degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030; e in tale contesto PONE IN EVIDENZA le revisioni della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, anche per quanto riguarda le disposizioni volte ad agevolare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti comuni in materia di energia rinnovabile offshore¹.
4. RICORDA l'importanza delle energie rinnovabili offshore in quanto contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione, a prezzi dell'energia competitivi e a un approvvigionamento energetico resiliente in Europa.

¹ Articolo 1, punto 4, lettera b), della direttiva (UE) 2023/2413 che modifica la direttiva 2018/2001 per aggiungere il paragrafo 7 bis all'articolo 9.

5. EVIDENZIA i diversi accordi non vincolanti per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040², conclusi a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento RTE-E³. Dai dati combinati emerge l'ambizione generale di installare circa 111 GW di capacità di produzione di energia rinnovabile offshore entro la fine di questo decennio.
6. PRENDE ATTO delle discussioni in corso sui diversi bacini marittimi dell'UE, nonché delle più recenti dichiarazioni e dichiarazioni comuni su alcuni bacini marittimi che perseguono obiettivi ancora più ambiziosi⁴ e individuano azioni per realizzarli⁵.
7. ATTENDE CON INTERESSE i prossimi orientamenti in materia di ripartizione transfrontaliera dei costi e il futuro piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo della rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, come richiesto dalla RTE-E, nell'ambito di ciascun piano decennale di sviluppo della rete.
8. RICONOSCE l'importanza dei piani nazionali per l'energia e il clima stabiliti dagli Stati membri per il conseguimento dei diversi obiettivi.
9. PRENDE debitamente atto delle osservazioni, conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione speciale, compresa la necessità di affrontare le diverse sfide in modo strutturale e, in particolare, l'invito ad accelerare la diffusione sostenibile e coordinata delle energie rinnovabili offshore.

² Accordi non vincolanti del 19 gennaio 2023 sugli obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore nel 2050 con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040 per i corridoi prioritari della rete offshore a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/869 (RTE-E), rispettivamente per le reti offshore nei mari del Nord (Northern Seas offshore grids – NSOG); le reti del piano di interconnessione del mercato energetico offshore del Baltico (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP offshore); le reti offshore dell'Europa sud-occidentale (SW offshore); le reti offshore atlantiche e le reti offshore dell'Europa sud-orientale (SE offshore).

³ Regolamento (UE) n. 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

⁴ Ad esempio, tra le altre, la [dichiarazione di Esbjerg](#), la [dichiarazione di Marienborg](#), la [dichiarazione comune sulla cooperazione in materia di energia nei mari del Nord \(NSEC\)](#) e la [dichiarazione di Ostenda](#).

⁵ Ad esempio, tra gli altri, il [programma d'azione della NSEC](#) e la [dichiarazione ministeriale di Porto sulla strategia marittima atlantica](#).